

		D.L. 02/12/2020				D.L. 18/12/2020			
		FUORI REGIONE	FUORI COMUNE	RIENTRO alla propria RESIDENZA, DOMICILIO, ABITAZIONE	VERSO Seconde case IN REGIONE	VERSO Seconde case IN ALTRO COMUNE	ZONA ROSSA	ZONA ARANCIONE	DUE PERSONE IN REGIONE, 05/22, UNA SOLA VOLTA
	lunedì 21 dicembre 2020	NO		SI	SI	SI	NO	NO	
	martedì 22 dicembre 2020	NO		SI	SI	SI	NO	NO	
	mercoledì 23 dicembre 2020	NO		SI	SI	SI	NO	NO	
PREFESTIVO	giovedì 24 dicembre 2020	NO		SI			SI		SI
	venerdì 25 dicembre 2020	NO	NO	SI	NO	NO	SI		SI
	sabato 26 dicembre 2020	NO	NO	SI	NO	NO	SI		SI
	domenica 27 dicembre 2020	NO		SI			SI		SI
	lunedì 28 dicembre 2020	NO		SI			NO	SI	SI
	martedì 29 dicembre 2020	NO		SI			NO	SI	SI
	mercoledì 30 dicembre 2020	NO		SI			NO	SI	SI
PREFESTIVO	giovedì 31 dicembre 2020	NO		SI			SI		SI
	venerdì 1 gennaio 2021	NO	NO	SI	NO	NO	SI		SI
PREFESTIVO	sabato 2 gennaio 2021	NO		SI			SI		SI
	domenica 3 gennaio 2021	NO		SI			SI		SI
	lunedì 4 gennaio 2021	NO		SI			NO	SI	SI
PREFESTIVO	martedì 5 gennaio 2021	NO		SI			SI		SI
	mercoledì 6 gennaio 2021	NO		SI			SI		SI

NOTA

(A) (A)

(A) motivi di salute, lavoro, stato di necessità

ATTENZIONE: D.L. 18/12 art 1 comma 1 recita: "Fermo restando quanto previsto dall'art 1 comma 2 del Decreto Legge 02 dicembre 2020 n 158...omissis" quindi il D.L. 02/12 RESTA VALIDO IN TOTO.

riunione del 2 dicembre 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie;

E m a n a
il seguente decreto-legge:

Art. 1

Modificazioni urgenti della legislazione emergenziale

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le parole «di durata non superiore a trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «di durata non superiore a cinquanta giorni».

2. Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 e' vietato, nell'ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, e nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 e' vietato altresì ogni spostamento tra comuni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita' ovvero per motivi di salute. E' comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune, ai quali si applicano i predetti divieti.

3. Con riguardo all'intero territorio nazionale, nel periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 possono altresì prevedere, anche indipendentemente dalla classificazione in livelli di rischio e di scenario, specifiche misure rientranti tra quelle previste dall'articolo 1, comma 2, dello stesso decreto-legge.

Art. 2

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 2020

contrasto all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto-legge:

Art. 1

Misure urgenti per le festività natalizie e di inizio anno nuovo

MOLTO IMPORTANTE X SPOSTAMENTI

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 sull'intero territorio nazionale si applicano le misure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020; nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 si applicano le misure di cui all'articolo 2 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, ma sono altresì consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. Durante i giorni compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 è altresì consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata nella medesima regione, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitano la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

2. Durante l'intero periodo di cui al comma 1 restano ferme, per quanto non previsto nel presente decreto, le misure adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

3. La violazione delle disposizioni del presente decreto e di quelle del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

Art. 2

Contributo a fondo perduto da destinare all'attività dei servizi di ristorazione

1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici